

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2021, n. 1837

Lr 22/2002, art 1 bis modifiche ai criteri e modalità per la concessione degli indennizzi da parte del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura per contrastare la diffusione del bostrico, in attuazione al programma anticrisi covid-19 di cui all'art 12 della Lr 5/2020.

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);

Premesso che, al fine di contrastare e prevenire gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione ha approvato la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto l'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), che ha introdotto l'articolo 1 bis 1 della legge regionale 22/2002, il quale, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata dalla calamità naturale della tempesta Vaia, prevede che la Regione conceda degli indennizzi a favore di proprietari forestali pubblici e privati o dei loro delegati, per favorire il ripristino delle funzionalità degli ecosistemi forestali e il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 29/01/2021, avente ad oggetto "Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19), articolo 12, commi 2 e 3. Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, a seguito alla decisione di approvazione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N)", che ha individuato tra le misure di aiuto alle quali si applica il Quadro temporaneo Covid-19, anche quelle stabilite dall'articolo 1 bis 1 della citata legge regionale 22/2002;

Richiamata la propria deliberazione n. 125 del 29/01/2021 con la quale sono state approvati i criteri e le modalità di concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura per contrastare la diffusione del bostrico ai sensi dell'articolo 1bis 1 della legge regionale 22/2002, in attuazione del Programma Anticrisi Covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, indicati nell'allegato A alla delibera quale parte integrate e sostanziale della medesima;

Considerato che, nell'applicazione della delibera succitata sono emerse alcune problematiche applicative con riferimento ai seguenti aspetti:

- il numero di imprese boschive presenti sul territorio, assieme alle condizioni

meteorologiche che hanno caratterizzato la scorsa stagione invernale, con copiose nevicate che si sono protratte fino a primavera, non ha consentito di dare attuazione a tutti gli interventi finanziati nei termini indicati dagli Ispettorati forestali per la loro conclusione e rendicontazione;

- per consentire una valutazione globale dei risultati raggiunti con la misura si rende opportuno stabilire un termine ultimo di conclusione e rendicontazione di tutti gli interventi, pur lasciando agli Ispettorati forestali la possibilità di indicazione di un termine diverso precedente a tale data in considerazione dell'estensione e della tipologia degli interventi proposti;
- l'indicazione di un importo massimo concedibile di euro 50.000 per ogni singolo beneficiario ha comportato l'esclusione di alcuni interventi di significativa importanza, soprattutto nel caso in cui a richiedere il beneficio fossero le imprese boschive;
- considerata la distribuzione del patogeno nei boschi della Regione, si ravvisa la necessità di comprendere nell'indennizzo anche interventi aventi massa legnosa minima di piante di abete rosso bostricato da utilizzare di almeno 100 metri cubi netti totali, al fine di favorire interventi anche su piccoli gruppi di piante danneggiate dal bostrico anche qualora essi non raggiungano un'estensione di un ettaro;

Ritenuto pertanto di dover modificare il testo dell'allegato A alla citata deliberazione n. 125 del 29/01/2021:

- indicando un termine ultimo per la conclusione e rendicontazione di tutti gli interventi, individuato nel 30 settembre 2022, lasciando agli Ispettorati forestali la possibilità di indicazione di un termine diverso purché precedente a tale data;
- eliminando il riferimento all'importo massimo concedibile di euro 50.000 per ogni singolo beneficiario;
- eliminando dai criteri di ammissibilità degli interventi il riferimento alla necessità che la massa legnosa minima da utilizzare delle sole piante di abete rosso colpite da bostrico sia riferita ad un ettaro di estensione dell'intervento;

Ritenuto pertanto di modificare l'allegato A alla propria deliberazione n. 125/2021, apportando le integrazioni e le rettifiche sopra indicate;

Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di apportare all'allegato A della propria deliberazione n. 125/2021, le seguenti modifiche:

- alla lettera c) dell'articolo "Interventi ammissibili" le parole: <<ad ettaro>> sono eliminate;

- all'articolo "Modalità di indennizzo" le parole <<L'importo massimo che può essere concesso al singolo beneficiario è pari a euro 50.000,00>> sono eliminate;
- all'articolo "Istruttoria delle domande" le parole <<Per i lotti fino a 500 metri cubi netti, i termini entro cui deve concludersi l'intervento non possono essere superiori a 120 giorni, non derogabili, dalla data di comunicazione dell'indennizzo>> sono sostituite dalle parole: <<Tutti gli interventi sono conclusi e rendicontati entro il 30 settembre 2022>>;

2. di confermare le altre disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 125/2021;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione.